

N° 96 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Commissioni di lavoro - Determinazioni

L'anno duemiladue, il giorno 13 (tredici) del mese di Dicembre, alle ore 09:30, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Enzo MANCO | PRESIDENTE |
| 2. Domenico ABRESCIA | Vice PRESIDENTE |
| 3. Carlo BOSCHETTI | 4. Alberto MESSINESE |
| 5. Francesco IPPOLITO | 6. Ugo TRONCONE |
| 7. Antonio CITREA | 8. Massimiliano RUSSO |
| | 9. Antonio RANUCCI |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Sig. Cosimo Rochira

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente riferisce:

In merito all'argomento di che trattasi comunica che l'avv. Barberio Roberto, appositamente incaricato, ha espresso, con propria nota del 30/5/2002, il parere relativo allo scioglimento del quesito specificatamente rivoltogli nell'intento di "individuare l'organo cui compete il potere di deliberare la formazione e composizione di Commissioni di lavoro di cui si ravvisi l'esigenza in funzione di un più proficuo perseguimento dello scopo sociale".

Il professionista, nell'esprimere il richiamato parere, ha segnalato che, in forza dell'art. 16 dello Statuto, la deliberazione compete, senza alcun dubbio, al Consiglio di Amministrazione, precisando che, "a seconda dello specifico conferimento, le incombenze della Commissione di Lavoro, per un verso, potrebbero costituire espressione del potere di delega di attribuzioni proprie del Consiglio di Amministrazione (art. 17 dello Statuto), e, per altro verso, potrebbero rivelare piena autonomia e diversificazione rispetto ai compiti degli Amministratori". Sul punto il parere ha inteso delineare le differenti implicazioni: "nel primo caso (delega) la commissione opera come appendice o parte dell'organo amministrativo e fruisce di compensi che il Consiglio di Amministrazione delegante è facultato a determinare entro i limiti del quantum complessivo statutariamente deliberato dall'Assemblea dei Soci (art. 18)...; nel secondo caso, invece, la commissione di lavoro è chiamata a svolgere compiti assolutamente non coincidenti con le istituzionali attribuzioni degli amministratori e, in ragione di ciò, l'eventuale compenso attribuito ai suoi componenti non ha alcuna attinenza con le prerogative riservate all'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 18 dello Statuto".

Sulla fedele traccia di tale indirizzo è stata redatta la nota 25/11/2002, prot. 5850/OC al fine di ottenere l'apposito parere del Sindaco di Taranto e del Dirigente Affari Generali ed istituzionali del Comune di Taranto.

Quest'ultimo, con nota del 3/12/2002, ha espresso il convincimento che "tenuto conto delle norme statutarie, le commissioni di lavoro composte da componenti del Consiglio di Amministrazione, intese come sub-commissioni cui vengono affidati specifici argomenti da trattare al fine di perseguire in modo ottimale lo scopo sociale, non coincidono con le attribuzioni istituzionali degli amministratori della Società. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, la nomina ed il conferimento dei compiti da affidare alle Commissioni di Lavoro sono di competenza del Consiglio di Amministrazione al quale compete l'attribuzione del relativo compenso, in quanto trattasi di attività non compresa nei compiti d'istituto, bensì di incarichi "extra ordinem".

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

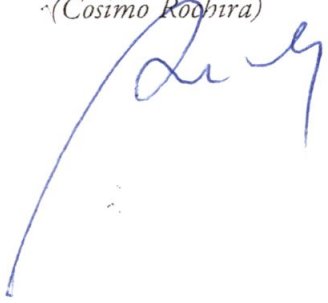
-
- Preso atto della relazione del Presidente;
 - Visto lo Statuto della Società;
 - A voti unanimi

DELIBERA

- di delegare al Presidente il potere di nominare le Commissioni di lavoro volte ad espletare attività non coincidenti con le attribuzioni istituzionali degli amministratori, comprendendo nella delega, tra l'altro, la scelta dei componenti destinati a far parte di ciascun nucleo, la selezione e l'affidamento dei compiti da svolgere in funzione dei programmi della Società, la quantificazione a consuntivo del compenso da corrispondere ad avvenuto espletamento dell'attività ed ogni altra connessa incombenza anche se qui non espressamente indicata.

IL SEGRETARIO

(Cosimo Rochira)



IL PRESIDENTE

(Enzo Manco)





COMUNE^{di}
TARANTO

2
il
Sindaco

Prot. n. 10619/GAB.

Al Sig. Presidente
AMAT

SEDE

Oggetto: Commissioni di lavoro – poteri.

In esito ai contenuti della Vs. nota prot. n.5880 del 25 novembre 2002 relativa all'argomento in oggetto non compete alla scrivente la espressione di pareri interpretativi di norme.

Pertanto la predetta viene inviata alla Direzione Servizi Pubblici Locali e Coordinamento Società Partecipate competente per materia.

Taranto, li 27 NOV. 2002



Rossana DI BELLO

AMAT S.p.A. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	15359
del	02 DIC. 2002
Presidente	☒
Vice Presidente	☐
Consigliere	☐
Direttore	☐
Dirigente Amministrativo	☐
Dirigente Tecnico	☒
Area Contabilità e Bilancio	☐
Area Contr.-App.-Acq.-Magazz.	☐
Area Informatica	☐
Area Movimento	☐
Area Personale	☐
Area Tecnica	☐
Ripartizione Contratti e Appalti	☐
Rip. P.R.-AA.GG.-Sinistri	☐
Ufficio Prodotti del Traffico	☐
Ufficio Ragioneria	☐

Studio dell'Avvocato Roberto Barberio

Corso Italia 254
74100 TARANTO
tel. 099/7351536
fax 099/7362875
e-mail: robertobarberio@libero.it

Destinatario: Amat Spa	Mittente: Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di: Presidente Enzo Manco	Data: 30.05.02
numero di fax: 099 7794247	Oggetto: commissioni di lavoro - poteri
numero di pagine (Inclusa la presente): 1	di formazione e nomina.

MESSAGGIO:

Il quesito postomi tende ad individuare l'organo cui compete il potere di deliberare su formazione e composizione di commissioni di lavoro di cui si ravvisi l'esigenza in funzione di un più proficuo perseguimento dello scopo sociale.

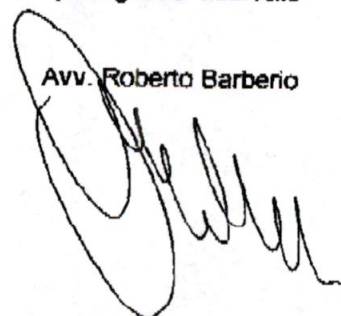
Non v'è dubbio che la deliberazione in parola competa al Consiglio di Amministrazione, atteso che tale organo "è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria, senza eccezione di sorta, e segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dallo statuto in modo tassativo riservate all'Assemblea dei soci" (art. 16 dello Statuto).

Va segnalato, poi, che, a seconda dello specifico conferimento, le incombenze della commissione di lavoro, per un verso, potrebbero costituire espressione del potere di delega di attribuzioni proprie del consiglio di amministrazione (art. 17 dello Statuto) e, per altro verso, potrebbero rivelare piena autonomia e diversificazione rispetto ai compiti degli amministratori.

Nel primo caso (delega) la "commissione" opera come appendice o parte dell'organo amministrativo e fruisce di compensi che il CdA delegante è facultato a determinare entro i limiti del quantum complessivo statutariamente deliberato dall'Assemblea dei soci (art. 18), cui è riservato di determinare la misura del compenso dei membri del CdA. Nel secondo caso, invece, la commissione di lavoro è chiamata a svolgere compiti assolutamente non coincidenti con le istituzionali attribuzioni degli amministratori e, in ragione di ciò, l'eventuale compenso attribuito ai suoi componenti non ha alcuna attinenza con le prerogative riservate all'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 18 dello statuto.

Con i migliori saluti

Avv. Roberto Barberio



**COMUNE DI TARANTO**

DIREZIONE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Segreteria di Settore

Prot. n° 2578 del 3 DIC. 2002Spett.le Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
AMAT S.p.A.Gent.mo Sindaco di Taranto
Dott.ssa Rossana Di Bello3/12/2002
Oggetto: Commissioni di lavoro – poteri.-

In esito alla nota pari oggetto in data 25.11.2002, tenuto conto delle norme statutarie, le Commissioni di lavoro composte da componenti del Consiglio di Amministrazione, intese come sub-Commissioni cui vengono affidati specifici argomenti da trattare al fine di perseguire in modo ottimale lo scopo sociale, non coincidono con le attribuzioni istituzionali degli amministratori della Società.

Ne consegue che, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, la nomina e il conferimento dei compiti da affidare alle Commissioni di lavoro sono di competenza del CDA al quale compete l'attribuzione del relativo compenso, in quanto trattasi di attività non compresa nei compiti d'istituto, bensì di incarichi extra ordinem.

Il Dirigente

(Dott. Gaetano CALO')

Taranto, li 3.12.2002

AMAT S.p.A. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	<u>15660</u>
del	<u>05 DIC. 2002</u>
Presidente	☒
Vice Presidente	☐
Consigliere	☐
Direttore	☐
Dirigente Amministrativo	☐
Dirigente Tecnico	☒
Area Contabilità e Bilancio	☐
Area Contr.-App.-Acq-Magazz.	☐
Area Informatica	☐
Area Movimento	☐
Area Personale	☐
Area Tecnica	☐
Ripartizione Contratti e Appalti	☐
Rip. P.R.-AA.GG.-Sinistri	☐
Ufficio Prodotti del Traffico	☐
Ufficio Ragioneria	☐
	☐
	☐
	☐

5/12

TARANTO 25 novembre 2002

PROT. N. 5880/05

Gent.mo 25.11.02 *Seperino*
Sindaco Di Taranto
Dott.ssa Rossana Di Bello

C.A.

Dott. Gaetano Calò
Dirigente Affari Generali
ed Istituzionali

LORO SEDI

Oggetto: commissioni di lavoro - poteri

La presente richiesta di parere tende ad individuare l'organo cui compete il potere di deliberare su formazione e composizione di commissioni di lavoro, e relativo compenso, di cui si ravvisa l'esigenza in funzione di un più proficuo perseguimento dello scopo sociale.

A parere dello scrivente non v'è dubbio che la deliberazione in parola competa al consiglio di Amministrazione atteso che tale organo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria, senza eccezione di sorta, e segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dallo statuto in modo tassativo riservate all'Assemblea dei soci (art.16 dello Statuto).

Va segnalato, poi, che, a seconda dello specifico conferimento, le incombenze della commissione di lavoro, per un verso, potrebbero costituire espressione del potere di delega di attribuzioni proprie del consiglio di amministrazione (art.17 dello Statuto) e, per altro verso, potrebbero rilevare piena autonomia e diversificare rispetto ai compiti degli amministratori.

Nel primo caso (delega) la "commissione" opera come appendice o parte dell'organo amministrativo e fruisce di compensi che il CdA delegante è facultato a determinare entro i limiti del quantum complessivo statutariamente deliberato dall'Assemblea dei soci (art. 18) , cui è riservato di determinare la misura del compenso dei membri del CdA.

Nel secondo caso, atteso che, la commissione di lavoro è chiamata a svolgere compiti assolutamente non coincidenti con le istituzionali attribuzioni degli amministratori , in ragione di ciò si chiede il Vs. autorevole parere se l'eventuale compenso attribuito, dal CdA ai suoi componenti, non ha alcuna attinenza con le prerogative riservate all'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 18 dello Statuto.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Enzo Manco)

